

Allegato "A" all'atto n.ro 22207/2714 di Rep.

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPO

Art. 1 - E' costituita l'Associazione denominata: "ASSOCIAZIONE DEI CENTRI DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO", nel prosieguo denominata anche A.CSV.

Art. 2 - L'A.CSV ha sede in Biella, Via Tripoli n.24.

Essa potrà istituire, con deliberazione del Consiglio Direttivo, altre sedi provinciali e unità operative.


Art. 3 - La durata dell'A.CSV è fissata al 31 dicembre 2050.

Art. 4 - L'A.CSV, senza finalità di lucro, ispirandosi ai principi della solidarietà, si propone lo scopo di sostenere, promuovere e qualificare l'attività, in via prioritaria, per tutte le organizzazioni di volontariato operanti nel territorio Biellese, Vercellese, Novarese e del Verbano-Cusio-Ossola. Per il conseguimento dei suoi obiettivi l'A.CSV può in particolare:

- approntare strumenti e iniziative per la crescita della cultura della solidarietà, la promozione di nuove iniziative di volontariato ed il rafforzamento di quelle esistenti;
- offrire consulenza e assistenza qualificata, nonché strumenti per la progettazione, l'avvio e la realizzazione di specifiche attività;
- assumere iniziative di formazione e qualificazione;
- offrire informazioni, notizie, documentazioni e dati sulle

attività di volontariato locale e nazionale, effettuando a tal fine studi e ricerche, organizzando seminari, convegni, giornate di studio, e promuovendo altresì iniziative editoriali, (pubblicazioni di riviste, opuscoli divulgativi ecc.);

- delegare ai Centri di Servizio Provinciali, soci dell'A.CSV, a mezzo di mandati con o senza rappresentanza, l'espletamento delle funzioni di Centro di Servizio in aderenza alla delibera del Comitato di Gestione del 22 luglio 2002 (B.U.R. n.35 del 29/08/2002) L'A.CSV può rilasciare fidejussioni ed altre garanzie in genere a favore di terzi nell'interesse dei soci per il conseguimento dei loro obiettivi statutari.



#### RISORSE ECONOMICHE ED ESERCIZI SOCIALI

**Art. 5** - L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività dalle somme di cui all'art.2 comma 1 del D.M. 21 novembre 1991 e successive modifiche ed integrazioni assegnate al Fondo Speciale per il Volontariato della Regione Piemonte.

Tali somme saranno impegnate esclusivamente a favore delle organizzazioni di volontariato. Può inoltre avvalersi di:

- a) contributi dei soci;
- b) contributi privati;
- c) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

- d) contributi di organismi internazionali;
- e) donazioni e lasciti testamentari;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) entrate derivanti da attività direttamente connesse a quelle istituzionali.

**Art. 6** - L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio il bilancio predisposto dal Consiglio Direttivo verrà sottoposto all'assemblea.

E' vietato all'A.CSV distribuire direttamente od indirettamente utili, riserve o capitali.

Gli utili realizzati devono essere reimpiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

#### AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

**Art. 7** - Sono soci le associazioni di secondo livello costituite tra organizzazioni di volontariato, aventi sede legale od operativa nel territorio della Regione Piemonte, la cui domanda di ammissione, presentata dal legale rappresentante di ciascuna associazione, verrà accettata dal Consiglio Direttivo.

Sull'eventuale reiezione di domanda, sempre motivata, si pronuncia anche l'Assemblea.

**Art. 8** - Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi

soci nel Libro Soci.

**Art. 9** - La qualifica di socio si perde:

- a) per recesso;
- b) per comportamento contrastante con gli scopi dell'A.CSV;
- c) per persistenti violazioni degli obblighi statutari;
- d) per la perdita delle caratteristiche di socio quali previste dall'articolo 7.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione.


#### DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

**Art. 10** - I soci sono obbligati:

- a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- b) a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'A.CSV.

**Art. 11** - I soci hanno diritto:

- a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'A.CSV;
- b) ad accedere ai locali sociali e ad usufruirne anche per lo svolgimento di riunioni ed assemblee;
- c) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;



d) ad accedere alle cariche associative.

#### ORGANI DELL'A.CSV

**Art. 12** - Sono organi dell'A.CSV:

- 1) Il Presidente;
- 2) Il Consiglio Direttivo;
- 3) La Giunta;
- 4) L'Assemblea dei Soci;
- 5) Il Collegio dei Revisori;
- 6) Il Collegio dei Probiviri.

#### AMMINISTRAZIONE

**Art. 13** - L'A.CSV è amministrata da un Consiglio Direttivo

così composto:

\* cinque consiglieri nominati da ogni socio avente le caratteristiche di cui all'articolo 7;

\*i membri nominati dal Comitato di Gestione del Fondo Speciale per il Volontariato della Regione Piemonte, come previsto dall'art. 2 comma 4 lettera c) del D.M. 21/11/1991 e successive modifiche ed integrazioni;

\*il presidente dell'A.CSV.

I Consiglieri rimarranno in carica per la durata di tre anni e possono ricoprire l'incarico per non più di due mandati consecutivi.

In caso di dimissioni, decadenza o decesso di uno o più dei Consiglieri nominati da uno dei soci, quest'ultimo provvederà a segnalare il sostituto.

**Art. 14** - Il Consiglio Direttivo nomina il Presidente, che non può essere membro del Consiglio Direttivo di uno dei soci e che resta in carica per tre anni.

Il Consiglio Direttivo elegge inoltre un Vicepresidente, tra i membri del Consiglio stesso.

Il Consigliere che sia assente per più di tre riunioni consecutive o, a fine d'anno solare, per più di metà delle riunioni, decade dalla carica.

Il Consiglio Direttivo può nominare un Presidente Emerito tra coloro che hanno ricoperto la carica di Presidente.

Il Presidente Emerito ha compiti consultivi e di rappresentanza, stabiliti dal Consiglio Direttivo.

**Art. 15** - Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte all'anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, o ne sia fatta richiesta da almeno due terzi dei suoi membri.


Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

La presenza è effettivamente valida anche in videoconferenza.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente ed, in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo verrà redatto, su ap-



posito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e da un Consigliere con funzioni di Segretario.

**Art. 16** - Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'A.CSV, senza limitazioni.

Esso delibera sul bilancio preventivo.

Procede inoltre alla compilazione del bilancio consuntivo ed alla sua presentazione all'Assemblea.

Delibera sulle domande di nuove adesioni e compila il regolamento.

Delibera inoltre sui mandati con o senza rappresentanza alle Associazioni di secondo livello costituite tra Organizzazioni di Volontariato, per l'espletamento della sua funzione di Centro di Servizi in base alla delibera del Comitato Regionale del 22 luglio 2002.

**Art. 17** - Il Presidente, ed in caso di sua assenza o impedimento il Vicepresidente, rappresenta legalmente l'A.CSV nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e presiede la Giunta; nei casi di comprovata urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica di questo alla prima riunione.


**Art. 17 bis** - E' costituita una Giunta, composta dal Presidente dell'A.CSV e dai Presidenti delle associazioni socie.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza di

tutti i Presidenti.

La presenza è effettivamente valida anche in videoconferenza.

Il membro nominato dal Comitato di Gestione del Fondo Speciale per il Volontariato della Regione Piemonte, come previsto dall'art. 2 comma 4 lettera c) del D.M. 21/11/1991 e successive modifiche ed integrazioni, può partecipare alle riunioni di Giunta come uditore.



La Giunta è un organo ausiliario del Consiglio Direttivo, istruisce le riunioni del Consiglio stesso, coordina l'attuazione delle sue deliberazioni, coadiuva il Presidente nell'espletamento dei suoi compiti.

La Giunta può avvalersi della consulenza di esperti interni ed esterni al Consiglio Direttivo.

Le decisioni della Giunta sono prese all'unanimità, altrimenti le questioni all'ordine del giorno devono essere sottoposte al Consiglio Direttivo.

In ogni caso la Giunta riferisce al Consiglio Direttivo successivo delle proprie decisioni.

Delle riunioni della Giunta verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente dell' A.C.S.V. e da un membro con funzioni di Segretario.

#### ASSEMBLEA

**Art. 18** - L'Assemblea è composta da otto rappresentanti per ogni socio.

Le modalità di elezione e la durata in carica dei medesimi

sono regolati dalle normative interne dei soci della A.CSV.

In ogni caso tali rappresentanti non possono essere membri del Consiglio Direttivo dell'Associazione socia.

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

Ogni rappresentante ha diritto ad un voto e può rappresentare per delega un solo altro rappresentante dello stesso socio.

L'Assemblea ordinaria delibera sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione ed inoltre:

- approva il bilancio consuntivo relativamente ad ogni esercizio;
  - ratifica il bilancio preventivo, approvato dal Consiglio Direttivo, relativamente ad ogni esercizio;
  - prende atto della nomina dei Consiglieri effettuata da ogni socio a norma dell'articolo 13;
  - nomina i componenti del Collegio dei Revisori di sua competenza;
  - nomina i componenti del Collegio dei Probiviri;
  - approva il regolamento interno;
  - delibera l'esclusione dei soci dell'Associazione;
  - delibera sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi soci.
- I soci sono convocati in assemblea ordinaria dal Presidente del Consiglio almeno una volta all'anno, entro il mese di aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo e la ratifica del bilancio preventivo ed ogni qualvolta lo stesso Pre-

sidente o almeno 2/3 (due terzi) del Consiglio Direttivo ne ravvisino l'opportunità.

**Art. 19** - L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sullo scioglimento anticipato e sulla proroga della durata dell'Associazione.

**Art. 20** - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in sua assenza dal Vicepresidente ed, in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano di età.

Il Presidente nomina un segretario e, se lo ritiene il caso, due scrutatori.


Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto d'intervento all'Assemblea.

Delle riunioni di Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

**Art. 21** - L'Assemblea è convocata mediante comunicazione scritta diretta a ciascun rappresentante, da inviarsi almeno quindici giorni prima della data fissata per l'adunanza, e mediante affissione nell'Albo dell'Associazione dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale.

In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adu-



vo ne nanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci e l'intero Consiglio Direttivo.

fiche **Art. 22** - Le Assemblee sono validamente costituite in prima convocazione quando sia presente o sia rappresentata almeno la metà più uno dei rappresentanti di ogni socio.

oroga  
onsi- In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei rappresentanti dei soci intervenuti, purché sia presente almeno un rappresentante per ogni socio.

i as-  
caso,  
rità Le Assemblee, tanto ordinarie che straordinarie, deliberano a maggioranza semplice dei presenti, ad eccezione delle deliberazioni relative allo scioglimento anticipato dell'Associazione e conseguente devoluzione del patrimonio residuo, che devono essere adottate con la presenza ed il voto favorevole di almeno tre quarti dei rappresentanti di ogni socio.

ione COLLEGIO DEI REVISORI

meno **Art. 23** - La gestione dell'Associazione è controllata da un

, e Collegio dei Revisori costituito:

iso \* da tre membri, che rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili, eletti dall'Assemblea dei Soci;

in- \* uno o più membri nominati dal Comitato di Gestione del Fondo Speciale per il Volontariato della Regione Piemonte, come previsto dall'art. 2 comma 4 lettera c) del D.M. 21/11/1991 e successive modifiche ed integrazioni.

lu-

I revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza di valori e di titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

#### COLLEGIO DEI PROBIVIRI

**Art. 24** - Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri, eletti dall'Assemblea, che rimangono in carica fino a revoca o dimissioni e sono rieleggibili.

Esso ha il compito di dirimere eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Associazioni aderenti all'A.CSV o tra esse e l'A.CSV.

#### SCIoglimento

**Art. 25** - In caso di scioglimento dell'A.CSV, il patrimonio verrà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe secondo la delibera dell'Assemblea.


#### RINVIO

**Art. 26** - Per quanto non espressamente previsto nell'atto costitutivo o nello statuto, si fa riferimento alle norme del codice civile.

F.to Dorino Tuniz

Emanuela Garofalo Notaio.

Copia contenuta in 9 (nove) fogli conforme all'originale, munito delle prescritte firme.



Biella, Via Volpi, 6, 05 GIU. 2008

*Ernesto...*

